

Qualità

DAL 1971 LA RIVISTA ITALIANA PER I PROFESSIONISTI
DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI GESTIONE

ITALIAN JOURNAL OF QUALITY
& MANAGEMENT SYSTEMS



IN QUESTO NUMERO...

INTERVISTE

-  **Massimo Leone** **6**
Presidente AICQ Centro Insulare
-  **a cura di Piero Mignardi** **9**
Coordinatore COMITATI AICQ
Dal Comitato AICQ Qualità del Software e dei Servizi IT
-  **Ilaria Nutta** **13**
Segretario Generale AICQ Centronord

APPROFONDIMENTI

-  **Standard di Qualità per il verde in città** **16**
Federica Alatri
-  **La gestione del rischio nella gestione per la Qualità e per l'Innovazione** **22**
Gennaro Bacile di Castiglione
Piero Mignardi
-  **Sicurezza alimentare dei materiali e oggetti per alimenti** **36**
Marco Pasqualini
-  **Compliance e conformità: la sfida delle organizzazioni** **42**
Emanuele Riva
-  **Compliance, Modello 231 & Sostenibilità- PARTE II** **46**
Giovanni Scalera

SPECIALE APPROFONDIMENTI

-  **GdL ESG di AICQ Emilia Romagna Presentazione** **58**
Piero Mignardi
-  **Economia circolare e cambiamenti climatici: evoluzione normativa e strumenti volontari per le PMI** **61**
Ivana Brancaleone
-  **La relazione tra i nuovi standard di reporting di sostenibilità CSRD/ESRS ed il quadro degli standard tecnici ISO** **76**
Giacomo Dalseno

LA PAGINA ROSA

-  **Il percorso virtuoso di una Professionista che ha scelto la qualità** **77**
Antonella Grange

FOCUS

-  **Edilizia sostenibile - Valorizzazione dei rifiuti solidi urbani attraverso l'economia circolare** **80**
Alessandro Cardarelli
Marco Barbanera
-  **4-5 maggio 2023 Politecnico di Torino: resoconto del II° Convegno "La Qualità nell'Aerospace, sfide e i risultati"** **84**
Mario Ferrante

 **L'importanza dei Criteri Ambientali Minimi per la Pubblica Amministrazione** **90**

Corrado Iannuzzi

 **La qualità delle decisioni pubbliche ed il caso del PNRR** **94**

Anna Lisa Mandorino

 **"Mission Assurance" nelle missioni New Space dell'Agencia Spaziale Italiana** **98**

Silvia Natalucci

 **Ultime novità sulla norma UNI 11871:2022 – Pubblicati i bandi di Cassa Forense per i contributi alla certificazione del relativo modello organizzativo di Studio** **104**

Giovanna R. Stumpo

NEWS

 **News AICQ Nazionale** **110**

 **News di ACCREDIA** **112**

 **Notizie da AICQ Sicev** **116**

 **News di UNI** **118**

INFO-POINT FORMAZIONE

 **Corsi di formazione AICQ - novembre/dicembre 2023** **122**

INFO-POINT EVENTI

 **Eventi novembre 2023** **130**

LETTURE CONSIGLIATE

 **IN GIRO PER L'ITALIA** **134**

 **RISK BASED THINKING** **135**

 **Contatti** **136**

 **Hanno collaborato** **138**



**VUOI CONTATTARE
LA REDAZIONE?**

**VUOI CONTRIBUIRE
AI PROSSIMI NUMERI
DELLA RIVISTA?**

Scrivi a

segreteria.rivistaqualita@aicq.it



Rispetta il tuo ambiente.
Pensa prima di stampare questa
rivista. Grazie.



Giacomo Dalseno



La relazione tra i nuovi standard di reporting di sostenibilità CSRD/ESRS e il quadro degli standard tecnici ISO

In questo articolo si analizza la Direttiva sulla rendicontazione aziendale di sostenibilità (CSRD), che ha coinvolto l'introduzione degli Standard Europei di Rendicontazione sulla Sostenibilità (ESRS) ideati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Tali standard hanno lo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo. Questo quadro integra anche il Regolamento europeo sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e la tassonomia dell'UE. Il Regolamento sulla Tassonomia Europea stabilisce i criteri per definire se un'attività economica è "sostenibile" o "verde", basandosi su tre condizioni principali: il contributo significativo ad almeno uno dei sei obiettivi climatici e ambientali, l'assenza di danni a questi obiettivi e il rispetto delle garanzie sociali minime. La CSRD impone alle imprese di divulgare informazioni relative a cinque elementi ambientali. Parallelamente, la Commissione Europea ha emesso un report conclusivo sulla tassonomia sociale, stabilendo la definizione di investimento sociale ed indi-

cando quali attività economiche possono essere considerate socialmente sostenibili. Uno degli elementi previsti dalla CSRD è l'adeguamento ad una serie di norme tecniche internazionali, comprese quelle OCSE e le normative ONU, e la norma UNI EN ISO 26000:2020, che riguarda la "Guida alla responsabilità sociale". Le imprese, per la rendicontazione di eventi specifici, possono aderire a normative europee emesse dall'Organizzazione Europea di Normazione (ISO/IEC o CEN/CENELEC) e certificate da un ente terzo. In questo articolo si approfondisce anche la rendicontazione delle emissioni di gas serra secondo l'obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES (Gas a effetto serra (GES)) di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES. Ci rende noto i requisiti applicativi RA, che fanno riferimento alle norme della serie ISO 14000. In particolare del Requisito applicativo RA 14 (orientamento per le analisi) – RA 39 (orientamento per i calcoli) ed i conseguenti RA 45- RA 46 –RA 50. Infine, si preannuncia un'analisi futura sugli effetti delle norme tecniche ISO in relazione alla Tassonomia UE.

Premessa

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 16 dicembre 2022 ha anticipato l'adozione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è l'organismo normativo contabile europeo che è stato incaricato di sviluppare gli ESRS emanati nel luglio 2023.

Occorre ricordare che gli ESRS sono destinati a sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e sono allineati con il quadro giuridico europeo pre-esistente della CSRD.

Il quadro normativo include anche il Regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation) e il Regolamento sulla tassonomia dell'UE.

Pertanto, diversi dei requisiti informativi compresi negli ESRS fanno riferimento al Regolamento UE sulla Tassonomia Europea (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 giugno 2020 ed in vigore dal 12 luglio 2020).

Il Regolamento stabilisce le tre condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come eco-sostenibile, ossia:

1. Dare un contributo sostanziale ad almeno uno dei seguenti sei obiettivi ambientali e climatici:

- mitigazione del cambiamento climatico;

- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- tutela e ripristino della biodiversità e degli eco-sistemi.

2. "Non arrecare un danno" a nessuno degli altri sei obiettivi ambientali e climatici sopra elencati (DNSH – Do Not Significant Harm, criterio cardine anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR).

3. Svolgere l'attività nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell'OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

1. La Tassonomia Europea

La Tassonomia Europea è un sistema di classificazione stabilito dall'Unione Europea (UE) che determina se un'attività economica può essere considerata "sostenibile" o "verde" e l'atto delegato della Commissione include specifiche attività energetiche dei settori del gas e del nucleare nell'elenco di attività economiche eco-sostenibili.




Figura 1 - Tassonomia UE

L'obiettivo è garantire che i futuri requisiti di informativa siano complementari e di supporto l'uno all'altro.

La CSRD come si è detto, richiede alle aziende di divulgare informazioni sui seguenti 5 fattori ambientali:

- ESRS E1 Cambiamento climatico
- ESRS E2 Inquinamento
- ESRS E3 Acqua e risorse marine
- ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5 Risorse ed economia circolare.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che la Commissione Europea ha rilasciato la relazione finale sulla tassonomia sociale (vedi Piattaforma sulla Finanza Sostenibile (PSF)) che sarà messa prossimamente al vaglio della Commissione. In questo contesto è stato anche pubblicato il rapporto finale sulle garanzie minime (Minimum Safeguards (MS)) è stato pubblicato nell'ottobre 2022 dalla Piattaforma sulla finanza sostenibile (PSF). Tale Report propone la struttura per la tassonomia sociale dell'UE in linea con l'attuale contesto legislativo sulla finanza sostenibile e la governance con l'obiettivo di stabilire con chiarezza cosa costituisce un investimento sociale e quali attività economiche possono essere considerate socialmente sostenibili, così come è stato fatto con gli investimenti ambientali.

La conformità alla MS è una delle condizioni necessarie che un'attività economica deve soddisfare per essere riconosciuta come allineata alla tassonomia.

Essa integra la conformità ai criteri del Contributo sostanziale e del NON nuocere in modo significativo (DNSH).

Gli Stati membri devono garantire che le attività economiche siano allineate alla tassonomia e quindi siano svolte nel rispetto delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (MNE), dei Principi guida delle Nazioni Unite (GP delle Nazioni Unite) su imprese e diritti umani, dei principi stabiliti nelle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e

della Carta internazionale dei diritti umani.

Pertanto, gli Stati membri richiedono alle imprese di implementare procedure appropriate per garantire il rispetto di tali linee guida e principi sugli aspetti sociali e di governance.

Possiamo quindi ben capire ora anche questi ESRS "sociali", ossia

- ESRS S1 Forza lavoro utilizzata
- ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
- ESRS S3 Comunità interessate
- ESRS S4 Consumatori ed utenti finali

e quelli di governance:

- ESRS G1 Conduzione dell'attività.

Diventa semplice comprendere le motivazioni del paragrafo (45) della CSRD che sono recepite negli ESRS della serie S e G.

In questo modo si sono esplicitate le norme tecniche Social e Governance della triade ESG.

2. La rendicontazione di Sostenibilità

Il paragrafo (45) della CSRD esplicita che *"I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto dei quadri di riferimento e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli OSS, i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact), la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite"*.

Qui occorre un primo cenno ad una norma fondamentale di ISO, ossia la norma UNI EN ISO

Nell'ESRS 2 al punto 1 risultano i «Criteri per la redazione negli obblighi di informativa» (gli obblighi di informativa hanno l'acronimo di DR - disclosure requirement), quindi è **importante segnalare** il paragrafo l'«Obbligo di informativa BP-2 – (acronimo di) Informativa in relazione a circostanze specifiche», da cui il Requisito Applicativo **RA 2**.

L'ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa

1. Criteri per la redazione

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità
 Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

Appendice A: Requisiti applicativi

1. Criteri per la redazione

- **Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche**
- **requisito applicativo RA 2.**

RA 2.

L'impresa può indicare se si basa su norme europee approvate dal sistema europeo di normazione (norme ISO/IEC o CEN/CENELEC), nonché la misura in cui i dati e i processi utilizzati ai fini della rendicontazione di sostenibilità sono stati verificati da un soggetto esterno che rilascia l'attestazione della conformità e sono risultati conformi alla corrispondente norma ISO/IEC o CEN/CENELEC.

Figura 2 - ESRS 2

26000:2020 “Guida alla responsabilità sociale”. Sono numerosi i concetti contenuti nella norma UNI EN ISO 26000, si evidenzia subito che una azienda che segue i principi di questa norma è sulla strada corretta per rendicontare senza difficoltà questa parte SG della CSRD. Ora si ritiene importante esaminare altri punti fondamentali.

Nell'ESRS 2 al punto 1 risultano i «Criteri per la redazione negli obblighi di informativa» (gli obblighi di informativa hanno l'acronimo di DR - disclosure requirement) e quindi è importante segnalare un paragrafo come l'«Obbligo di informativa BP-2 – (acronimo di) Informativa in relazione a circostanze specifiche».

Questa parte “applicativa” è relativa agli obblighi di informazione di circostanze specifiche per cui l'impresa, ai fini della rendicontazione, può indicare se si basa su norme europee approvate dal sistema europeo di normazione (norme ISO/IEC o CEN/CENELEC), nonché la misura in cui i dati e i processi utilizzati ai fini della rendicontazione di sostenibilità sono stati verificati da un soggetto esterno che rilascia l'attestazione della conformità e sono risultati conformi alla corrispondente norma ISO/IEC o CEN/CENELEC. **(Vedi figura 2)**

Questo è un riconoscimento generale alle norme ISO nel momento in cui sia richiesta una attestazione di conformità.

Attestazioni che trovano un preciso e naturale campo di applicazione nell' ESRS E1 CAMBIAMENTI CLIMATICI (da non confondere con gli ESRS che sono generali).

Qui si parla dell' ESRS E1 legato ai cambiamenti climatici.

L'Appendice A: Requisiti applicativi, che abbiamo prima accennato, ha notevole importanza sui punti dell'ESRS E1 che sono relativi alla rendicontazione dei cambiamenti climatici; ad esempio alcuni punti:

- Informazioni generali
- Strategia
- Obbligo di informativa E1-1
- (...)
- Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico
- (...)
- Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES
- (...)

Quindi le Informazioni generali del paragrafo 19 specificano l' «Obbligo di informativa E1-6 –

Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES>>

Conseguentemente l'azienda deve rendere noti, in tonnellate metriche di CO₂eq:

1. emissioni lorde di GES di ambito 1;
2. emissioni lorde di GES di ambito 2;
3. emissioni lorde di GES di ambito 3; e
4. emissioni totali di GES.

(...)

L'obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES ci informa sui requisiti applicativi RA, che fanno riferimento alle norme della serie ISO 14000.

2.1. Requisito applicativo RA 14. Orientamenti tecnici per le analisi di GES

Al momento di effettuare l'analisi degli scenari l'impresa può prendere in considerazione i seguenti orientamenti:

- supplemento tecnico della TCFD,
- The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities (2017);
- TCFD, Guidance on Scenario Analysis for

Non-Financial Companies (2020);

- ISO 14091:2021, Adattamento ai cambiamenti climatici - Linee guida su vulnerabilità, impatti e valutazione del rischio, qualsiasi altra norma settoriale riconosciuta, ad esempio quelle dell'NGFS (Network for Greening the Financial System); normative UE, nazionali, regionali e locali.>>

2.2. Requisito applicativo RA 39. Orientamenti per il calcolo delle emissioni di GES

Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di GES (...), l'impresa:

1. prende in considerazione i principi, le prescrizioni e gli orientamenti contenuti nella norma Corporate Accounting and Reporting Standard (versione 2004) del Greenhouse Gas Protocol. L'impresa può tenere conto della Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione - Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni am-

ESRS E1

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

[...]

Appendice A: Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

-Obbligo di informativa E1-1

[...]

-Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

informativa RA 14 Orientamenti tecnici per le analisi di GES.

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

- Obbligo di informativa E1-6

Informativa RA 39. Orientamenti per il calcolo delle emissioni di GES

Informativa RA 45 L'inserimento delle informazioni di GES ambito 2

Informativa RA 46 L'inserimento delle informazioni di GES ambito 3

Informativa RA 50 Suddivisione delle informazioni di GES ambito 3

Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

19. L'impresa rende noti i quantitativi di quanto segue, in tonnellate metriche di CO₂eq:

- a) emissioni lorde di GES di ambito 1;
- b) emissioni lorde di GES di ambito 2;
- c) emissioni lorde di GES di ambito 3;
- d) emissioni totali di GES

Figura 3 – I vari RA

bientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1) – o delle prescrizioni della norma EN ISO 14064-1:2018. Anche se applica già la metodologia di contabilizzazione dei GES della norma ISO 14064-1:2018, l'impresa rispetta comunque le prescrizioni del presente principio (ad esempio per quanto riguarda il perimetro di rendicontazione e la comunicazione delle emissioni di GES di ambito 2 basate sul mercato);

2. indica le metodologie, le ipotesi significative e i fattori di emissione impiegati per calcolare o misurare le emissioni di GES e i motivi della scelta, e fornisce un riferimento o un link a eventuali strumenti di calcolo utilizzati;
3. include le emissioni di CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ e NF₃. Possono essere presi in considerazione altri GES, se significativi; e
4. utilizza i valori più recenti del potenziale di riscaldamento globale (GWP) pubblicati dall'IPCC, basati su un orizzonte temporale di 100 anni, per calcolare le emissioni di CO₂eq di gas diversi dal CO₂.

2.3. Requisito applicativo RA 45. L'inserimento delle informazioni di GES ambito 2

Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 49, l'impresa:

1. prende in considerazione i principi e le prescrizioni contenuti negli orientamenti Scope 2 Guidance (versione 2015) del Greenhouse Gas Protocol, in particolare i criteri di qualità per l'ambito 2 di cui alla sezione 7.1 relativi agli strumenti contrattuali; può inoltre tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione o delle prescrizioni dalla norma ISO 14064-1:2018 sulla quantificazione delle emissioni indirette di GES derivanti dall'energia importata;
2. include l'energia elettrica, il vapore, il calore e il raffrescamento acquistati o acquisiti e

consumati dall'impresa;

3. evita il doppio conteggio delle emissioni di GES comunicate negli ambiti 1 o 3;
4. applica il metodo basato sulla posizione e il metodo basato sul mercato per calcolare le emissioni di GES di ambito 2 e fornisce informazioni sulla quota e sulle tipologie di strumenti contrattuali. Il metodo basato sulla posizione quantifica le emissioni di GES di ambito 2 in base ai fattori di emissione medi della produzione di energia per luoghi definiti, segnatamente entro i confini locali, subnazionali o nazionali (Greenhouse Gas Protocol, Scope 2 Guidance, glossario, 2015). Il metodo basato sul mercato quantifica invece le emissioni di GES di ambito 2 in base alle emissioni di GES dei produttori da cui l'entità comunicante acquista per contratto energia elettrica in abbinamento a strumenti, oppure strumenti a sé stanti (Greenhouse Gas Protocol, Scope 2 Guidance, glossario, 2015); in questo caso l'impresa può indicare la quota di emissioni di GES di ambito 2 basate sul mercato connesse all'energia elettrica acquistata in abbinamento a strumenti quali la garanzia di origine o i certificati di energia rinnovabile. L'impresa fornisce informazioni sulla quota e sulle tipologie di strumenti contrattuali di cui si avvale per la compravendita di energia in abbinamento ad attributi relativi alla produzione di energia o per le dichiarazioni sugli attributi dell'energia a sé stanti>>

2.4. Requisito applicativo RA 46. L'inserimento delle informazioni di GES ambito 3

Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 51, l'impresa:

1. prende in considerazione i principi e le prescrizioni contenuti nella norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Re-

reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol; può inoltre tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione o delle prescrizioni dalla norma ISO 14064-1:2018 sulla quantificazione delle emissioni indirette di GES;

2. se è un istituto finanziario, tiene conto della norma Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry della Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), in particolare la parte A "Financed Emissions" (versione dicembre 2022);
3. passa al vaglio le sue emissioni totali di GES di ambito 3 in base alle 15 categorie di emissioni di ambito 3 individuate nella norma Corporate Accounting and Reporting Standard e nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol, utilizzando le opportune stime. In alternativa può passare al vaglio le sue emissioni indirette di GES secondo le categorie previste dalla norma EN ISO 14064-1:2018, punto 5.2.4 (escludendo le emissioni indirette di GES derivanti dall'energia importata);
4. individua e comunica le categorie significative di ambito 3 in base all'entità delle sue emissioni stimate di GES e ad altri criteri stabiliti nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011, pagg. 61 e 65-68) o nella norma EN ISO 14064-1:2018, allegato H.3.2, come la spesa finanziaria, l'influenza, i rischi e le opportunità di transizione correlati o le opinioni dei portatori di interessi;

2.5. Requisito Applicativo RA 50. Suddivisione delle informazioni di GES ambito 3

Le emissioni di GES di ambito 3 possono essere presentate anche suddividendole secondo le categorie di emissioni indirette definite nella norma EN ISO 14064-1:2018.

Negli ESRS relativamente alle emissioni di GES di ambito 3, sono fornite delle note generali per la loro contabilizzazione, che è opportuno conoscere e che fanno precisamente riferimento alla ISO 14064-1:2018

Nella Tabella 2 – Definizioni dei termini usati negli ESRS, vien fornita una definizione dei GES "Categoria di ambito 3" con le indicazioni di contabilizzazione.

<<Uno dei 15 tipi di emissioni di GES di ambito 3 individuati nel *Corporate Accounting and Reporting Standard* ed esposti nel dettaglio nel *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard* del Greenhouse Gas Protocol (adattato dal *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard* del Greenhouse Gas Protocol, glossario, versione 2011). Le imprese che scelgono di contabilizzare le proprie emissioni di ambito 3 sulla base delle categorie di emissioni indirette di GES di cui alla norma ISO 14064-1:2018 possono fare riferimento anche alla categoria definita al punto 5.2.4 di tale norma (escludendo le emissioni indirette di GES dell'energia importata)>>.

Conclusioni

In conclusione questo è un primo tentativo di confronto, non esaustivo, tra le nuove norme contabili UE e le norme tecniche ISO. In un prossimo articolo della Rivista Qualità, proporremo la trattazione delle implicazioni delle norme tecniche ISO relativamente alle due Tassonomie UE sugli aspetti ambientale e sociali.

 **CENTRONORD**

 **PIEMONTESE**

 **TRIVENETA**

 **EMILIA ROMAGNA**

 **TOSCO LIGURE**

 **CENTRO INSULARE**

 **MERIDIONALE**

 **SICILIA**



PORTAVOCE NAZIONALE

ALESSANDRO CAFIERO

✉ portavoce.nazionale@aicq.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Sergio Fornai, *Coordinatore Settori*

Dario Marino, *Promotore Eventi*

Piero Mignardi, *Coordinatore Comitati*

Giuseppe Sabatino, *Prom. Att. Formative*

Giovanna R.Stumpo, *Direttore Editoriale*

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ETTORE LA VOLPE

✉ presidente.assemblea@aicq.it

ASSEMBLEA AICQ

Demetrio Gilormo, **Ettore La Volpe**,

Massimo Leone, **Dario Marino**,

Riccardo Rosi, **Piero Mignardi**,

Antonio Scipioni, **Pietro Vitiello**

PRESIDENTI FEDERATE



RICCARDO ROSI

AICQ Piemontese

✉ segreteria@aicqpiemonte.it

DEMETRIO GILORMO

AICQ Centronord

✉ segreteria@aicqcn.it

DARIO MARINO

AICQ Meridionale

✉ segreteria@aicq-meridionale.it

PIETRO VITIELLO

AICQ Sicilia

✉ segreteria@aicqsicilia.it

ETTORE LA VOLPE

AICQ Tosco Ligure

✉ aicq-tl@aicq.it

MASSIMO LEONE

AICQ Centro Insulare

✉ info@aicqci.it

ANTONIO SCIPIONI

AICQ Triveneta

✉ info@aicqtv.net

PIERO MIGNARDI

AICQ Emilia Romagna

✉ presidenza@aicqer.it

Collaborazioni

Qualità

HANNO COLLABORATO

**GIACOMO DALSENO**

Laureato in Fisica, indirizzo Applicativo, all'Università di Bologna, Revisore Legale iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali presso il MEF. Vice Presidente e membro del Consiglio Nazionale UNRL (Unione Nazionale Revisori Legali), è Presidente di diversi Collegi Sindacali e di Revisione Legale. Esperto in nuove tecnologie per la didattica, ha fatto un Master di secondo livello presso l'Università di Firenze in Internet e Ambienti di apprendimento. Docente Formatore certificato AICQ Education e Vice Presidente della stessa, è membro del C.D. di AICQ Emilia Romagna, oltre a Coordinatore del Gruppo ESG.

Qualità

NUMERO 5 | 2023

Edizione Nazionale AICQ
Autorizzazione del Trib. di Torino
n. 783 del Registro del 28/11/52
ISSN 2037-4186 | N° ROC - 19667

Direzione e redazione editoriale:
direttore.rivistaqualita@aicq.it
segreteria.rivistaqualita@aicq.it

Gli articoli vengono pubblicati sotto la responsabilità degli Autori in conformità al Regolamento n.679/2016/UE come integrato dal Dlgs. n.196/2003 e succ. mod. ed int. e fatti salvi i diritti dell'Interessato a norma degli artt. 15 e seg. del suddetto Regolamento, l'invio degli stessi alla Redazione della Rivista Qualità, autorizza AICQ al trattamento dei dati personali anche ai fini della spedizione della presente pubblicazione.

Spedizione in digitale gratuita per i Soci

CONDIZIONI PER L'ACQUISTO PER I NON SOCI

1 numero/anno della Rivista €20,00
3 numeri/anno della Rivista €50,00

Abbonamento annuale alla Rivista 6 numeri/anno €90,00
Promo Abbonamento annuale "Under 40" €70,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario
Conto Corrente AICQ
IBAN: IT7510306909606100000119944